

---

**Covet S.c.r.l.**

**Modello**  
**Organizzativo**  
ai sensi del D. Lgs. 231/2001  
**Parte Generale**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2022*

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### INDICE

<b>LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO</b>	<b>6</b>
La Società	6
Struttura aziendale (Modello di governance)	6
Principi ispiratori della struttura di governance	6
L'assetto organizzativo	6
<b>IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI</b>	<b>7</b>
La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	7
Fattispecie di reato	8
Sanzioni	9
Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione	10
Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria	11
<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<b>11</b>
Premessa	11
Obiettivi del Modello	12
I destinatari del Modello	12
Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello	13
La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)	14
Finalità, principi e componenti dei Protocolli	14
<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>16</b>
Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	16
Requisiti di eleggibilità dell'Organismo di Vigilanza	17
Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza	17
Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	17
Reporting dell'Organismo di Vigilanza	18
Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	19
4.6.1 Flussi informativi	19
4.6.2 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	19
4.6.3 Protezione delle segnalazioni (Whistleblower protection)	19
4.6.4 Modalità di comunicazione verso l'OdV	20
<b>IL CODICE ETICO DEL GRUPPO SIRAM</b>	<b>20</b>
I rapporti tra Codice Etico e Modello	20
<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>21</b>
Premessa	21
6.1 Violazioni del Modello	21
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti	22
6.3 Misure nei confronti degli amministratori	24

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

6.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner	24
<b>INFORMAZIONE</b>	<b>25</b>
<b>DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI</b>	<b>25</b>
<b>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b>	<b>25</b>
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>27</b>
<b>ALLEGATO 2</b>	<b>36</b>

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### DEFINIZIONI

<b>Attività/Processi Sensibili</b>	Attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati di cui al Decreto o rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie.
<b>CCNL</b>	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
<b>Codice Etico</b>	Si intende il Codice Etico adottato dal Gruppo Siram. In tale documento sono in particolare enunciati i principi di comportamento e di condotta che devono guidare l'attività di della Società nella conduzione del proprio business.
<b>Dipendenti</b>	Soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, nonché lavoratori somministrati
<b>Delega</b>	L'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
<b>Destinatari</b>	Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli amministratori, i dipendenti della Società (compresi eventuali dirigenti), gli amministratori/dirigenti/dipendenti delle altre eventuali società del Gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto della Società, i collaboratori e consulenti, i fornitori e gli affidatari e gli ulteriori terzi eventualmente coinvolti nelle Attività Sensibili nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, ove non rientranti nelle categorie summenzionate.
<b>D.Lgs. 231/2001 o Decreto</b>	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
<b>Linee Guida Confindustria</b>	Documento di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato al giugno 2021) per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001
<b>Modello 231 o Modello</b>	Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
<b>Organismo di Vigilanza o OdV</b>	l'Organismo, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento.
<b>Organo Dirigente</b>	Il Consiglio di Amministrazione di Covet S.c.r.l.
<b>Concedente</b>	La Provincia autonoma di Trento in qualità di Ente Pubblico che ha affidato il servizio di

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

<b>Concessionario</b>	gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento – Lotto 1 bacino Trentino centrale.  Covet S.c.r.l. in qualità di affidataria del servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento – Lotto 1 bacino Trentino centrale.
<b>Procura</b>	L'atto unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
<b>Procedure</b>	Procedure, <i>policy</i> , disposizioni organizzative e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società.
<b>Segnalazioni</b>	Segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, come meglio definite al par. 4.6.2 della Parte Generale.
<b>Società del Gruppo</b>	Società controllate o collegate del Gruppo Siram.
<b>Covet o Società</b>	Covet S.c.r.l., P.IVA 1151460967, REA n. 2608602, con sede legale in Milano (MI), Via Anna Maria Mozzoni 12.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### 1 LA SOCIETÀ E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO

#### 1.1 La Società

**Covet S.c.r.l.** (di seguito anche solo "**Covet**" o la "**Società**") è una società senza fini di lucro e persegue lo scopo consortile consistente nella disciplina e svolgimento coordinato dell'attività delle imprese socie in attuazione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del "*servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento – lotto 1 bacino Trentino centrale*" nonché dell'esecuzione di eventuali opere e servizi aggiuntivi connessi alla gestione ed affidati al raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di cui COGEI S.r.l. è Capogruppo mandataria.

Covet ha stipulato un contratto con la Provincia Autonoma di Trento (Concedente) in data 03/03/2021 avente ad oggetto il servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento – Lotto 1 bacino Trentino centrale.

#### 1.2 Struttura aziendale (Modello di governance)

La struttura di *governance* adottata da Covet segue il modello tradizionale definito dal Codice Civile, che prevede due diversi organi sociali: il consiglio di amministrazione e il Sindaco Unico, con funzioni rispettivamente di governo e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Il Sindaco unico ha il compito di vigilare ai sensi dell'art. 2477 c.c. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano da Statuto la rappresentanza legale della Società, nonché i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Segue la descrizione dei principi ispiratori della *governance*.

#### 1.3 Principi ispiratori della struttura di governance

Le scelte di *corporate governance* di Covet si fondano sui medesimi principi di responsabilità, imparzialità e onestà a cui si rifanno tutte le società controllate e collegate del Gruppo Siram, ispirandosi al medesimo Codice Etico di Gruppo.

Il Codice Etico del Gruppo Siram rappresenta il manifesto del modo di intendere la conduzione dell'impresa. In quanto tale, esso si colloca idealmente a monte dell'intero sistema di *corporate governance* e rappresenta il "codice di comportamento", che definisce il *corpus* di principi verso cui la Società orienta il proprio operare e agire.

Il Codice Etico del Gruppo Siram indica gli obiettivi e i valori dell'attività d'impresa, con riferimento ai principali soggetti con i quali Covet si trova quotidianamente a interagire: Concedente, azionisti, mercato, comunità, collaboratori, appaltatori o sub-appaltatori coinvolti nell'affidamento di servizi per la realizzazione delle attività previste dalla Concessione.

#### 1.4 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo identifica le figure apicali alle quali vengono fatte risalire le responsabilità operative e di controllo dei processi aziendali; per le stesse si rimanda al sistema di poteri e deleghe formalizzato e, con particolare riguardo alle funzioni e ai ruoli ricoperti dall'Unità di Business (UdB) di riferimento, allo specifico organigramma di Gruppo Siram.

La Società, il cui scopo consortile consiste nella disciplina e svolgimento coordinato dell'attività delle imprese socie consorziate, nell'espletare le attività di gestione dei rapporti con il Concedente e tipiche di supporto al *business* (amministrazione, finanza, legale, fiscale etc.) si serve delle prestazioni *in service* erogate da parte di Siram S.p.A., regolate da appositi contratti *intercompany*.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### 2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE, PROFILI GIURIDICI

#### 2.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando la legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, etc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal Decreto, che ha segnato l'adeguamento, da parte della legislazione italiana, a una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Con l'emanazione del Decreto, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da tale normativa internazionale e comunitaria, la quale dispone, appunto, la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa in modo più diretto ed efficace.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa.

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel contesto di norme di garanzia predisposte dall'ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente e che tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. Il vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) non determina alcuna responsabilità in capo all'ente, trattandosi in una situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti soggetti apicali);
- *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti sottoposti).

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione e al controllo dell'ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo "funzionalistico", invece che una di tipo "nominalistico", riservando, cioè, l'attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l'equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in una “*unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*”.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l'attività dell'ente, il legislatore impone anche l'accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell'ente per il reato realizzato. Tale requisito soggettivo si identifica con l'individuazione di una colpa dell'organizzazione, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Le dette regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo.

### 2.2 Fattispecie di reato

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Si elencano di seguito le “fattispecie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione, modificati dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 75/2020 e dal D.L. 13/2022 (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla L. 48/2008 in seguito modificati dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla Legge 14 novembre 2019, n. 133, e ulteriormente modificati dalla L. 238/2021 (art. 24-*bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 94/2009 (art. 24-*ter*);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla L. 409/2001 e modificati dalla L. 99/2009 (art. 25-*bis*);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25-*bis*.1);
6. Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla L. 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25-*ter*);
7. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, introdotti dalla L. 7/2003 (art. 25-*quater*);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. 7/2006 (art. 25-*quater*.1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati dalla L. 199/2016 e ulteriormente modificati dalla L. 238/2021 (art. 25-*quinquies*);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla L. 62/2005 e modificati dalla L. 238/2021 (art. 25-*sexies*);
11. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla L. 123/2007 (art. 25-*septies*);
12. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/2007, modificati dalla L. 186/2014 e ulteriormente modificati dal D.Lgs. 195/2021 (art. 25-*octies*);
13. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotti dal D.Lgs. 184/2021 (art. 25-*octies*.1);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. 99/2009 (art. 25-*novies*);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla L. 116/2009 (art. 25-*decies*);
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla L. 68/2015 (art. 25-*undecies*);
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25-*duodecies*);
18. Reati transnazionali, introdotti dalla L. 146/2006;
19. Razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. 167/2017 (art. 25-*terdecies*);
20. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 (art. 25-*quaterdecies*);
21. Reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 e modificati dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (art. 25-*quinqüesdecies*);
22. Delitti di contrabbando introdotti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (art. 25-*sexiesdecies*);
23. Delitti contro il patrimonio culturale introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25-*septiesdecies*);
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25-*duodevicies*).

### 2.3 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, commi 1 e 3 del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

### **2.4 Esenzione delle responsabilità: il Modello di organizzazione e di gestione**

Come accennato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da tali norme del Decreto emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale, rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

Introducendo un'inversione dell'onere della prova, l'art. 6 prevede, infatti, che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, sia stato affidato a un organismo di vigilanza dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come si vede, l'adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo in realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto, statuisce che esso debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- introdurre un codice etico di comportamento per le attività aziendali.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, “*possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati*”. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell'ambito dell'autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei.

### 2.5 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate da Confindustria nel marzo 2014 e da ultimo nel giugno 2021.

## 3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 3.1 Premessa

La decisione di Covet S.c.r.l. di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per la Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale della Società stessa nei confronti dei propri *stakeholder*.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, Covet ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che, unitamente al Codice Etico del Gruppo Siram e alle altre politiche e disposizioni della Società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di legge, nonché l'insieme di strumenti di governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.

Covet è, altresì, determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino costantemente idonei a prevenire la commissione di reati; a tale fine la Società procede a una continua verifica dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di *business* e alle intervenute modifiche al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo. In particolare, Covet nell'ambito delle attività di aggiornamento periodico del Modello condotte, considera non solo l'inserimento di nuove fattispecie di reato connesse all'evoluzione della normativa di riferimento, ma anche gli accadimenti societari, nonché eventuali segnali di rischio individuati e rilevanti anche ai fini dell'applicazione della predetta normativa.

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e preparare i protocolli delle attività svolte all'interno della Società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni e i vari organi.

In tale ottica, l'adozione del Modello di organizzazione assicura, altresì, l'importante risultato di informare gli esponenti aziendali e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito dell'attività della Società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione delle figure aziendali improntata alla corretta realizzazione dei propri compiti.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### 3.2 Obiettivi del Modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e, allo stesso tempo, quello di consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del Decreto stesso.

Covet è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, rappresentanti e *partner* d'affari.

Il Modello, unitamente al Codice Etico del Gruppo Siram, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli *stakeholder* di Covet e ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per loro stessi, ma anche per la Società, consentendo alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

Attraverso l'adozione del Modello, Covet si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del Decreto;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi e il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto a un "livello accettabile";
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili";
- stabilire un sistema di poteri autorizzativi e di firma per garantire una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- implementare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;

nonché:

- rendere consapevoli tutti i "Destinatari" del Modello (come individuati al paragrafo seguente) dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare i "Destinatari" in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- nominare un Organismo di Vigilanza e attribuire allo stesso specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello.

### 3.3 I destinatari del Modello

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello e sono tenuti al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori della Società (cosiddetti soggetti apicali);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- i dipendenti della Società, ivi compresi eventuali dirigenti;
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre eventuali Società del Gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili;
- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e gli affidatari (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*), inclusi sub-appaltatori, che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse di Covet, nell'ambito dei servizi/prestazioni previsti con riferimento alla Concessione;
- più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in nome o per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto e nell'interesse della Società.

I soggetti esterni alla Società sono considerati destinatari del Modello anche se il rapporto contrattuale è con altra società del Gruppo, se essi nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

### 3.4 Le fasi metodologiche per la predisposizione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee-guida Confindustria e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto a svolgere una preventiva attività di cd. *control and risk self assessment*.

Le attività di *control and risk self assessment* sono state condotte a cura di un Team di Progetto esterno, dotato di competenze in ambito legale e consulenziale, e hanno visto il coinvolgimento diretto del Management della Società.

In particolare, tali attività sono state articolate nelle seguenti fasi:

- acquisizione e analisi della documentazione rilevante ai fini della *governance* e del sistema di controllo interno aziendale/di gruppo (ad es., visura ordinaria, Contratto di appalto stipulato tra Concedente e Concessionario, contratti di affidamento nell'ambito della Concessione, struttura di deleghe e procure, codici comportamentali, relazioni e verbali);
- preliminare identificazione dei Processi Sensibili di competenza delle diverse unità organizzative interessate, con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate dall'ambito del D.Lgs. 231/2001, considerando anche l'identificazione di potenziali nuovi rischi-reato;
- identificazione dei *key officer* da coinvolgere nelle interviste;
- conduzione di interviste finalizzate:
  1. all'identificazione/conferma dei Processi Sensibili, delle modalità operative di conduzione delle stesse e dei soggetti coinvolti;
  2. all'identificazione dei rischi potenziali (inerenti) di commissione dei reati presupposto riconducibili ai singoli Processi Sensibili;
  3. all'analisi e valutazione dei presidi/sistemi di controllo in essere a mitigazione dei rischi di cui sopra e identificazione dei possibili ambiti di miglioramento;
- condivisione con il Management delle evidenze emerse e formalizzazione delle stesse in un *report* di sintesi ("*Control & risk self assessment e Gap analysis ex D.Lgs. 231/2001*") che costituisce parte integrante del presente documento.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

Tale attività ha portato all'identificazione di adeguati presidi da implementare nel sistema di controllo al fine di rendere lo stesso idoneo a diminuire il rischio di commissione dei reati, nonché all'effettiva implementazione dei presidi di cui sopra nel sistema di controllo da parte dei singoli *key officer* di volta in volta coinvolti.

Analoga attività è stata svolta per procedere all'aggiornamento del Modello alle ultime modifiche normative.

### 3.5 La struttura e l'organizzazione del Modello (Parte Generale e Protocolli)

Il Modello si compone di:

- Parte Generale (il presente documento) - illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio, nonché la diffusione, l'applicazione e l'adeguatezza del Modello.
- Protocolli a disciplina dei Processi Sensibili, in cui sono contenuti i presidi di controllo attuati dalla Società con riferimento ai processi e alle attività identificate come a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. I Protocolli sono i seguenti:
  - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con il Concedente, delle visite ispettive e del contenzioso;
  - Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, dei pagamenti, formazione del bilancio e fiscalità;
  - Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse le consulenze esterne;
  - Gestione risorse umane, incluse le note spese e i relativi rimborsi;
  - Gestione dei sistemi informativi;
  - Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - Gestione degli adempimenti in materia ambientale.

### 3.6 Finalità, principi e componenti dei Protocolli

I Protocolli, parte integrante del Modello predisposto da Covet, si fondano e si integrano con un sistema di controllo interno strutturato e organico composto da regole, strumenti di definizione delle responsabilità, e meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, anche preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

In particolare, le **finalità** dei Protocolli sono di:

- richiamare i Processi Sensibili rilevanti, ovvero l'insieme delle attività e operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale della Società in aree potenzialmente a rischio di commissione reato;
- specificare le componenti che caratterizzano il sistema di controllo preventivo, nonché i principi generali e specifici di comportamento e le regole specifiche di condotta riconducibili ai Processi Sensibili;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello in tutte le sue parti.

L'ambito di applicazione di ogni singolo Protocollo con riferimento ai Processi Sensibili e alle categorie di reato applicabili è riportato nell'ALLEGATO 2.

I **principi** che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di Covet, con particolare riferimento ai Processi Sensibili e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- esistenza di contrattualistica a regolamentazione di rapporti esistenti con soggetti terzi;
- verificabilità e documentabilità delle operazioni *ex-post*: le attività rilevanti condotte devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- identificazione di controlli preventivi e verifiche *ex-post*, manuali e automatici: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei reati o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello.

Le **componenti** del sistema di controllo preventivo che deve essere implementato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi, i quali sono rilevanti per la prevenzione di tutte le fattispecie di reato di cui al Decreto e si applicano a ogni Processo Sensibile:

### Sistema di principi etici

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con le altre figure aziendali, i Terzi e con la Pubblica Amministrazione.

Tali norme e principi di riferimento sono formulati nel Codice Etico del Gruppo Siram.

### Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso l'emanazione di deleghe di funzioni che forniscono una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità delle più rilevanti figure aziendali coinvolte, in particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili.

### Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Concessione;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Covet rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati, ove necessario, di delega/procura in tal senso.

### Sistema informativo

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato livello di informazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

### Sistema disciplinare

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e presidi previsti dal Modello, è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

### Regolamentazione dei rapporti

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

La sistematica formalizzazione dei rapporti di concessione e affidamento di servizi nell'ambito della Concessione, nonché dei servizi prestati *in service* da Siram S.p.A. nei confronti di Covet, garantisce un adeguato livello di regolamentazione dei rapporti stessi.

### 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 4.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 del Decreto prevede, oltre all'adozione del Modello, anche l'istituzione di un organismo interno all'ente (nel seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La Società è conscia del ruolo fondamentale svolto dall'OdV, deputato alla verifica e all'adeguamento del Modello in azienda.

La nomina dei membri dell'OdV, nonché l'eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e garantendo sempre che l'OdV sia connotato dai seguenti requisiti:

#### **Onorabilità**

I membri dell'OdV dovranno garantire l'onorabilità, la massima affidabilità e l'assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo: relazioni di parentela con gli organi sociali o con il vertice, conflitti di interessi). Si rimanda al successivo paragrafo "Requisiti di eleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza" per ulteriori indicazioni al riguardo.

#### **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo ai membri interni dell'OdV l'assenza di qualsiasi dipendenza gerarchica a eccezione dell'esclusivo riporto al Consiglio di Amministrazione, utilizzando anche professionisti o personale esterno indipendente e non soggetto ad altri rapporti con la Società e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di attribuire piena autonomia all'OdV, quest'ultimo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società a tutta la documentazione senza la necessità di alcun consenso preventivo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo aziendale fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'operato dell'OdV in quanto responsabile del funzionamento ed efficacia del Modello.

#### **Professionalità**

L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, deve possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva, aziendalistica e consulenziale (ad es.: campionamento statistico, tecniche di analisi, metodologie di individuazione delle frodi), nonché competenze giuridiche. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, l'OdV, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della Società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

#### **Continuità d'azione**

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- garantire la continuità dell'attività di vigilanza, anche se composto da soggetti indipendenti rispetto all'organo amministrativo di Covet;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

### 4.2 Requisiti di eleggibilità dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere affidato a un soggetto che sia:

- indagato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo;
- interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*);
- sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### 4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica, motivando il provvedimento riguardante la scelta dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve dai candidati una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

Il soggetto nominato rimane in carica tre anni e può essere rieletto alla scadenza del proprio mandato per una sola volta.

La revoca dall'incarico di OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

È fatto obbligo al soggetto nominato di comunicare al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico. Il soggetto nominato può recedere in qualsiasi istante dall'incarico. In caso di decadenza o recesso in capo al soggetto nominato, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dello stesso.

### 4.4 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Società. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere, anche per il tramite di altri soggetti (ad es., propri consulenti), attività ispettive;
- accedere a tutta la documentazione o comunque alle informazioni riguardanti le attività della Società, che può richiedere agli Amministratori, al Sindaco Unico, agli affidatari e sub-appaltatori;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione fatti gravi e urgenti, nonché eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello;
- proporre l'adozione di sanzioni collegate alla violazione del Modello, di cui al paragrafo 6.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a propria volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

#### **4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di Covet due linee di *reporting*:

- la prima, con cadenza periodica, almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Sindaco unico, nonché, laddove necessario, dell'OdV di Siram S.p.A.;
- la seconda, in presenza di segnalazioni ricevute di particolare gravità, nei confronti di tutti i soggetti precedenti.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza di Covet potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Il rapporto scritto che l'Organismo di Vigilanza di Covet trasmette con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico, e, se necessario, all'OdV di Siram S.p.A. ha ad oggetto:

- sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- eventuali discrepanze tra la prassi societaria e il Modello;
- segnalazioni ricevute su eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni, nonché su fatti che possano integrare reati;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
- valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

### **4.6 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

#### **4.6.1 Flussi informativi**

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal protocollo specificamente dedicato, nonché dagli altri protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

L'OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante.

L'elenco dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza è riepilogato in un'apposita procedura emessa dallo stesso.

#### **4.6.2 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

Deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di qualsivoglia genere e proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto.

In particolare è fatto obbligo ai Destinatari e agli altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari di segnalare la commissione, o la ritenuta commissione, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di violazioni del Modello

Tali segnalazioni devono essere riferite direttamente all'OdV senza intermediazioni.

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i Destinatari devono fornire una segnalazione quanto più precisa e circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

Ove possibile e non controindicato, il Destinatario che effettua la segnalazione dovrà anche fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

#### **4.6.3 Protezione delle segnalazioni (*Whistleblower protection*)**

L'OdV costituisce un canale di comunicazione che, mediante modalità informatiche, garantisce, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sono vietati gli atteggiamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei vertici aziendali nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato, infatti, strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

Per quanto indicato, l'esponente aziendale che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non sarà posto in condizione di trovarsi in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno (salvo il caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, debitamente sanzionato). Un esponente aziendale che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una violazione del Modello organizzativo, dovrà segnalare l'abuso all'OdV.

Parimenti, la Società garantisce ai soggetti terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo all'Organismo di Vigilanza.

### 4.6.4 Modalità di comunicazione verso l'OdV

Le comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza, siano esse "Flussi informativi" o "Segnalazioni", devono avere forma scritta. Esse potranno essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

- l'indirizzo di posta "Organismo di Vigilanza di Covet S.c.r.l.": via Victor Hugo, 3 - 20123 Milano;
- l'indirizzo di posta elettronica: [covet.odv@gmail.com](mailto:covet.odv@gmail.com)
- rifarsi all'apposito canale di segnalazione del Gruppo Veolia <https://veolia.whispli.com/ethique> secondo quanto previsto dalla Guida Etica Veolia.

## 5 IL CODICE ETICO DEL GRUPPO SIRAM

### 5.1 I rapporti tra Codice Etico e Modello

La Capogruppo Siram S.p.A. ha specificamente definito e approvato, fin dal 2005, con un'ultima versione aggiornata ad aprile 2020, un proprio Codice Etico di Gruppo e la Guida Etica aggiornata al dicembre 2018, documenti che formalizzano i valori ed i principi che ispirano l'operato delle risorse aziendali anche nei confronti di Covet, recependo i medesimi principi. Per cui, Covet, al pari delle altre Società Controllate da Siram S.p.A., recepisce il Codice Etico e la Guida Etica già esistente della Capogruppo.

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico del Gruppo Siram adottato, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello.

### 6 IL SISTEMA SANZIONATORIO

#### 6.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, lettera e) D. Lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato a prevenire la perpetrazione degli illeciti penali rilevanti ai fini di tale normativa, ha previsto l'introduzione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

La definizione di un "*idoneo sistema disciplinare*" costituisce, quindi, uno dei requisiti essenziali del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare, che presuppone la violazione delle disposizioni del Modello, dovrà avvenire indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria (nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato).

Il sistema disciplinare viene pubblicato in un luogo accessibile a tutti i collaboratori e comunque reso riconoscibile a tutti i Destinatari.

#### 6.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle Procedure richiamate nel Modello e al Codice Etico;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare, non conformi ai presidi di controllo nella Parte Speciale e alle Procedure richiamate dal Modello stesso;
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
- segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

### 6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL del settore metalmeccanico applicato dalla Società, costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad es., eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad es., comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, commi 2 e 3, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dal CCNL applicato – sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
- licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del citato CCNL e licenziamento per mancanze con immediata rescissione del rapporto di lavoro.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la Funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

- incorre nei provvedimenti del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le Procedure previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione il lavoratore che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al punto precedente, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero che violi più volte le Procedure previste dal Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto, ovvero ancora compia atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro per un periodo non superiore a tre giorni il dipendente che:
  - nel violare le Procedure previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso,

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione di un reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;

- adottati un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
  - compia atti di ritorsione o discriminatori di particolare gravità nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
  - violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
  - effettui con colpa grave una segnalazione che si rivela infondata;
  - effettui dolosamente una segnalazione infondata, attribuendo ad altri la violazione del Modello;
- incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del CCNL applicato, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;
- incorre nel licenziamento per mancanze con immediata rescissione del rapporto di lavoro il dipendente che:
- adottati un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
  - adottati un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
  - per ritorsione licenzi chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
  - violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante causando pregiudizi gravi al segnalante;
  - effettui dolosamente una segnalazione infondata, attribuendo ad altri la commissione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro dell'11 Luglio 2011, n. 15816 avente ad oggetto "*Modello di organizzazione e gestione ex art. 30, D.Lgs. 81/2008*":

- incorre nel provvedimento dell'ammonizione scritta il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei punti successivi;
- incorre nel provvedimento della multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei punti successivi;

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni, il dipendente che:
  - non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come grave ex art. 583, comma 1 c.p., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel punto successivo;
  - adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro, così come specificato nel punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; incorre nel provvedimento del licenziamento per mancanze con immediata rescissione del rapporto di lavoro, il collaboratore che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come gravissima ex art. 583, comma 2 c.p. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Resta fermo che le previsioni del Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18, L. 300/1970 come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

### 6.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Codice e del Modello nel suo complesso, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa l'Assemblea, per il tramite del Sindaco Unico, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

L'eventuale sanzione applicabile agli amministratori è la revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea.

La medesima sanzione si applica anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o del Codice Etico o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

### 6.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e *partner*

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partner* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, è tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto e la conseguente responsabilità della Società.

La Direzione Legale di Siram S.p.A. cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali con terzi di tali specifiche clausole che prevedranno la tutela della Società e che, in maniera graduata, potranno prevedere, ad esempio, la risoluzione del rapporto, e/o una clausola penale.

Al Presidente fa capo la concreta applicazione della misura sopra richiamata, sentita la funzione aziendale che curava i rapporti in relazione al contesto nell'ambito del quale si è manifestata la condotta censurata.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento derivino danni morali o materiali alla Società (come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del Giudice, delle sanzioni amministrative o delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/2001).

### 6.5 Misure correlate alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui si riscontrino ipotesi di violazione delle misure di tutela del segnalante di cui al paragrafo 4.6 o ipotesi di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave, si rinvia a quanto previsto dai precedenti paragrafi.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### 7 INFORMAZIONE

Covet promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli tra gli amministratori. A tutti verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi e le politiche e le prescrizioni che Covet ha adottato sulla base del presente Modello.

Le modalità di comunicazione del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni.

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine, il Modello, il Codice Etico del Gruppo Siram e i Protocolli sono inseriti sul sito [www.siram.it](http://www.siram.it) in apposita area dedicata, nonché sulla intranet di Siram S.p.A. e ne è data idonea comunicazione ai destinatari.

### 8 DIFFUSIONE DEL MODELLO E INFORMATIVA AI TERZI

Covet promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i dipendenti, i *partner* finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, e appaltatori o sub-appaltatori in fase di affidamento dei servizi e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società.

A questo scopo, l'OdV, in stretta cooperazione con le funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello presso i soggetti terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre a una violazione del Modello o del Codice Etico del Gruppo Siram.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- fornire ai soggetti terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
- inserire nei contratti con i soggetti terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello anche da parte loro e che prevedano idonee misure sanzionatorie in caso di grave violazione del Modello.

In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei soggetti terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.

### 9 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da Covet sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria recependo, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le *best practice* in materia.

Pertanto, il Modello, strumento volto a prevenire la commissione dei reati ex Decreto, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovvero per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi della Società.

Tale dinamicità è un portato essenziale connaturato alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere a una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

L'organo dirigente, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati periodicamente dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in generale, modifica del Modello.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dall'accertamento di violazioni.

Pertanto alla luce di tali considerazioni, l'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- intervento di modifiche o interpretazioni delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che comportino l'identificazione di nuove aree di attività cosiddette sensibili (o variazioni di quelle precedentemente identificate);
- commissione di reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- formulazioni di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003 n. 201 recante *"Regolamento concernente disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231"*.

Da ultimo, una volta approvate le modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV verifica la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società stessa.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa periodica, l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione una nota informativa delle variazioni eventualmente da apportare al Modello al fine di farne oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### ALLEGATO 1

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione modificati dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 75/2020 e dal D.L. 13/2022 (artt. 24 e 25):

- Peculato (art. 314 co. 1 c.p.)\*;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)\*;
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)\*;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898).

\* Tali reati rilevano solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008, modificati dal D.L. 105/2019 e ulteriormente modificato dalla L. 238/2021 (art. 24-bis):

- Falsità riguardanti un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
  - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
3. Delitti di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24-*ter*).
- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
  - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
  - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
  - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.
4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis*.1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. 38/2017 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 25-*ter*):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25-*quater*):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.);
  - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqües*.1 c.p.);
  - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqües*.2 c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
  - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
  - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
  - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
  - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
  - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
  - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
  - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
  - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater*.1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 e con la Legge 199/2016 e ulteriormente modificato dalla L. 238/2021 (art. 25-*quinqües*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificato dalla L. 238/2021 (art. 25-*sexies*):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007, modificati dalla L. 186/2014 e dal D.Lgs. 195/2021 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).
13. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 184/2021 (art. 25-*octies*.1):
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (nuovo art. 493 *quater* c.p.);
  - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.).
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):
- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. *a-bis*), Legge 633/41);
  - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, primo comma, Legge 633/41);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastro o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter*, comma 1 Legge 633/41);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter*, comma 2 Legge 633/41);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-*septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 633/41).

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*);
  - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
  - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
  - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
  - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla Legge 161/2017 (art. 25-*duodecies*):
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
  - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).
18. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.).
19. Razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla Legge 167/2017 (art. 25-*terdecies*):
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3, comma 3-*bis*, 3-*ter* Legge n. 654/1975).
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nel Decreto dalla L. 39/2019 (art. 25-*quaterdecies*):
- Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
  - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
21. Reati tributari, introdotti nel Decreto dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-*quinquiesdecies*):
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)\*;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)\*;
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione art. (10-quater D.Lgs. 74/2000)\*;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

*\* Tali reati rilevano solamente se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.*

### 22. Delitti di contrabbando introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doga (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973);
- nonché le contravvenzioni previste dal Titolo VII, Capo II del citato T.U. (artt. 302 ss. D.P.R. 43/1973), laddove le stesse comportino l'evasione di diritti di confine per un importo superiore a € 10.000

### 23. Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti nel Decreto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25-septiesdecies):

- Furto di beni culturali (518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.);

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

- Falsificazione in scrittura privata relativi a beni culturali (518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies c.p.).

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.  
introdotti nel Decreto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 (art. 25-*duodevicies*):

- Riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.).

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE GENERALE

### ALLEGATO 2

Matrice Processi Sensibili/Protocolli/Reati

#### Legenda Famiglie di Reato: \*

- **PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione
- **CORR PRIV** = corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
- **SOC** = reati societari
- **RIC** = ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio
- **CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata
- **IMP** = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e immigrazione clandestina
- **PERS IND** = delitti contro la personalità individuale
- **IT** = delitti informatici
- **SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- **AMBIENTE** = reati in materia ambientale
- **TRIB** = reati tributari

#### Legenda Protocolli del Modello 231:

**RAPPORTI CON PA E CONCEDENTE, VISITE ISPETTIVE E CONTENZIOSO** = Gestione dei rapporti con la PA e con il Concedente, delle visite ispettive e del contenzioso

**2. FLUSSI FINANZIARI, BILANCIO E FISCALITA'** = Gestione dei flussi finanziari, dei rapporti intercompany, formazione del bilancio e fiscalità

**3. APPROVVIGIONAMENTI** = Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse le consulenze esterne

**4. GESTIONE RISORSE UMANE** = Gestione risorse umane, incluse le note spese e i relativi rimborsi

**5. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI** = Gestione dei sistemi informativi

**6. SALUTE SICUREZZA** = Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

**7. ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE** = Gestione degli adempimenti in materia ambientale

*\* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Covet.*